

All. 2

Delibera della Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio afferente all'Azienda ULSS 12 n. 5 del 18.06.2014;

“PROGETTO MI ASSOCIO”

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI, COMUNE DI MARCON, COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, COMUNE DI VENEZIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VENEZIA, TREVISO E BELLUNO ED ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E ORGANISMI RELIGIOSI PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Premesso che:

- la legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede:
 - all'art.1: *“Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose (...)”* e che *“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”*;
 - all'art.6: i Comuni *“nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”*;
- il D.P.R.616/77 all' art.23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria e all'art. 25 quelle riguardanti la beneficenza pubblica;
- la Legge n.354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche prevede all'art.47 che *“(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)”*;
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
 - all'art.1 che *“il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”*;
 - all'art.27 che la persona giunga ad una *“riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”*;

- all'art.118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire *“una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”*;
- l'orientamento e le deliberazioni di alcuni Tribunali di Sorveglianza, di recente, prevedono, anche, che *“l'affidato, in caso di assenza o impossibilità a contattare la vittima del suo reato o grave difficoltà di altro genere, presti attività in favore della collettività”*.

Considerato che:

- i Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia, tramite le rispettive Direzioni Sociali, si occupano di persone in situazione di esclusione e marginalità sociale attuando progetti individuali e percorsi socio-educativi di riabilitazione sociale con la finalità di promuovere le capacità d'autonomia e favorire il reinserimento sociale di tali soggetti;
- l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno realizza percorsi di trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate che si trovano in stato di libertà, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato nel convincimento che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività possa sia costituire un risarcimento alla collettività stessa, e indirettamente o direttamente alla vittima del reato, sia offrire percorsi utili al reo per rielaborare criticamente il suo percorso deviante;
- i Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intendono continuare a promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio;
- la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio afferente all'Azienda ULSS 12 Veneziana ha sottoscritto nella seduta del 13 marzo 2013 l'“Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia” che avviene attraverso la delega al Comune di Venezia in qualità di Comune capofila;
- la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio afferente all'Azienda ULSS 12 Veneziana con delibera n.3 del 28/04/2014 ha approvato il Programma di intervento, elaborato secondo quanto previsto dalla DGR n. 2897 del 30/12/2013, finalizzato alla realizzazione del Progetto “RUI – Reddito di Ultima Istanza” e che tale programma prevede nell'ambito della misura 1 la sperimentazione del progetto “Mi Associa” nel territorio dell'Azienda ULSS 12”;

Il giorno

11/12/2014

presso la sede della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza di via Verdi, 36 Venezia-Mestre

tra

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA, DIREZIONI DI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO ZELARINO, FAVARO VENETO, LIDO PELLESTRINA, MARGHERA, MESTRE CARPENEDO, VENEZIA MURANO BURANO DEL COMUNE DI VENEZIA, COMUNI di CAVALLINO TREPORTI, MARCON E QUARTO D'ALTINO, rappresentati collettivamente in quest'atto dal Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza dott. Luigi Gislon, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente a Ca' Farsetti, S.Marco 4137, 30124

Venezia, che agisce in forza della delega conferita ai sensi della Delibera della Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio afferente all'Azienda ULSS 12 n. 5 del 18.06.2014;

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VENEZIA TREVISO E BELLUNO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato in quest'atto dal Direttore dott.ssa Chiara Ghetti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente in via Dante 97, 30170 Venezia-Mestre

e

Partner : TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
rappresentato dal Presidente, dott. Giovanni Maria Pavarin
elettivamente domiciliato: a Santa Croce n. 430 – Palazzina 16, Venezia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

I Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia e l'UEPE con il presente protocollo intendono offrire a soggetti in condizione di marginalità o sottoposti a misure alternative alla detenzione la possibilità di sperimentarsi in contesti in grado di stimolare nuove prospettive di reinserimento sociale, grazie anche alla modifica dell'abituale stile di vita, tramite l'inserimento in enti, associazioni del territorio e organismi religiosi.

Per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione UEPE si prefigge, nello specifico, di utilizzare le possibilità di inserimento offerte da associazioni, organismi ed enti del territorio anche per l'adempimento dell'attività risarcitoria in conformità con quanto previsto dalla Magistratura di Sorveglianza.

La collaborazione tra i Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia e UEPE, è finalizzata, inoltre, a sensibilizzare la comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento sociale di soggetti in condizioni di marginalità o sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché a sperimentare buone pratiche di intervento sociale.

A tale scopo viene istituito un tavolo di lavoro tra i responsabili dei Servizi interessati dal presente protocollo, o loro delegati, che si riunirà periodicamente per concertare le possibili azioni di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere il maggior numero possibile di enti, associazioni del territorio e organismi religiosi disponibili agli inserimenti, promuovere confronti tra i vari modelli di intervento utilizzati dai diversi Servizi, monitorare i risultati di processo e gli esiti degli inserimenti, programmare eventuali eventi formativi comuni.

Articolo 2 - Impegni dei Comuni

Ogni Comune firmatario del presente protocollo si impegna a:

- individuare gli utenti in condizioni di marginalità che per capacità, caratteristiche personali e tipologia di problematiche necessitano e siano in grado di essere inseriti in enti, associazioni del territorio e organismi religiosi;

- predisporre per detti utenti i progetti individuali, di durata variabile secondo gli obiettivi fissati, di norma per un massimo di nove mesi, e stilare uno specifico testo (dichiarazione di impegno) da sottoscrivere congiuntamente, di volta in volta, con ogni utente e con l'ente, associazione del territorio o organismo religioso che lo accoglie, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni;
- garantire un operatore titolare di ciascun progetto individuale quale referente per i rapporti con l'utente e l'ente, l'associazione del territorio o l'organismo religioso, che stabilisca momenti periodici di verifica ed intervenga, nel caso, tra le parti;
- erogare ai propri utenti, qualora ritenuto opportuno anche a seguito di una valutazione dello stato di bisogno, un sostegno economico finalizzato a valorizzare l'impegno dimostrato nel corso dell'attività di volontariato svolta.

In particolare, inoltre, la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia si impegna a:

- provvedere al pagamento dei premi assicurativi contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi (RC) per tutti gli utenti residenti nei Comuni firmatari del presente protocollo inseriti in enti, associazioni del territorio e organismi religiosi, sia dai Comuni, che dal UEPE, salvo i casi nei quali sia già prevista l'assicurazione dell'utente inserito da parte dell'ente, associazione del territorio o organismo religioso;
- svolgere una funzione di coordinamento operativo tra i soggetti firmatari del presente protocollo al fine di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità messe a disposizione dagli enti, associazioni del territorio e organismi religiosi, ferma restando la condivisione di tutti gli aspetti decisionali, da attuarsi tramite la costituzione di appositi tavoli di lavoro, convocati con periodica continuità.

Articolo 3 - Impegni del UEPE

L'UEPE si impegna a:

- predisporre per ognuno dei propri utenti da inserire in enti, associazioni del territorio o organismi religiosi un progetto individuale di riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato (a tal proposito si precisa che l'assenso da parte dell'utente si intende acquisito nel momento in cui la persona presenta al Magistrato di Sorveglianza apposita istanza per svolgere una specifica attività riparatoria);
- stilare uno specifico testo (dichiarazione di impegno) da sottoscrivere congiuntamente, di volta in volta, con ogni utente e con l'ente, associazione del territorio o organismo religioso che lo accoglie, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni;
- garantire un operatore di riferimento per ogni singolo caso che accompagni l'utente, nell'ambito del progetto di trattamento, in un percorso di reinserimento o di attività di riparazione con periodici momenti di verifica, intervenendo, nel caso, tra le parti.
- garantire la partecipazione di un proprio referente ai tavoli di lavoro periodici organizzati tra Comuni e UEPE al fine di attuare il più opportuno coordinamento operativo nell'ambito del progetto "Mi Associa".

Articolo 4 – Impegni degli enti, associazioni del territorio o organismi religiosi

Gli enti, associazioni del territorio o organismi religiosi firmatari del presente protocollo

d'intesa si impegnano a:

- individuare e comunicare al Comune di Venezia – Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza, in quanto responsabile del coordinamento operativo, le possibili collocazioni dell'utenza all'interno della loro organizzazione, specificando le attività che, di volta in volta, sarà possibile far svolgere;
- prevedere per ogni singolo utente la presenza di un proprio referente che lo affianchi nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento dei compiti affidatigli e mantenga i rapporti con il Servizio titolare del caso;
- informare compiutamente la persona inserita riguardo a tutti i rischi connessi con i compiti affidati e garantire che nel corso di tali attività vengano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza a cui è sottoposto all'ente/associazione/organismo religioso sollevando in tal senso da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione inviante;
- sottoscrivere, di volta in volta, congiuntamente all'utente e all'amministrazione inviante, uno specifico testo (dichiarazione di impegno), predisposto, a seconda del tipo di utenza, o dai Comuni o da UEPE, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni e segnalare tempestivamente eventuali inadempienze;
- assicurare la partecipazione del referente, o di un suo sostituto, durante gli incontri di verifica previsti dal progetto individuale d'inserimento e trasmettere al Servizio inviante il foglio presenze mensile;
- redigere, su eventuale richiesta del Servizio inviante, una sintetica relazione sull'andamento dell'attività dell'utente inserito.

Articolo 5 - Risoluzione

Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo d'intesa fornendo preavviso scritto di un mese alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui programmi in corso di esecuzione penale, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo al caso.

Articolo 6 – Controversie

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Venezia.

Articolo 7 – Durata

Il presente protocollo d'intesa rimane valido fino a quando una delle parti contraenti non ne dà formale disdetta e ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

MESTRE, 11/12/2014

Per i Comuni di Cavallino Treponti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia

Il Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
del Comune di Venezia


Dott. Luigi Gislon



Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno

Il Direttore

Dott.ssa Chiara Ghetti



Per il Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Il Presidente dott. Giovanni Maria Pavarin

